

## Voucher digitalizzazione PMI: pagamenti solo attraverso conto corrente

Per accedere ai voucher digitalizzazione, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. In particolare, per ogni titolo di spesa le PMI devono effettuare distinti pagamenti, esclusivamente per mezzo di bonifico SEPA eseguito attraverso il conto corrente utilizzato per la rendicontazione del progetto. Non saranno, invece, considerate ammissibili le spese pagate con modalità diverse, come, ad esempio, attraverso l'utilizzo di carte di credito aziendali. Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico nelle nuove FAQ relative al voucher digitalizzazione.

A pochi giorni dall'attivazione della procedura per la compilazione delle domande per richiedere i **voucher digitalizzazione** (avvenuta il 15 gennaio 2018), il Ministero dello Sviluppo Economico dello Sviluppo Economico, in alcune **nuove FAQ**, ha fornito ulteriori chiarimenti.

La **trasmissione delle istanze** sarà possibile a partire dalle ore 10:00 del 30 gennaio 2018 e fino al termine ultimo delle ore 17:00 del 9 febbraio 2018.

### Leggi anche:

- [Voucher digitalizzazione PMI: via alla compilazione della domanda](#)
- [Voucher digitalizzazione PMI: come presentare la domanda](#)

### Dati da indicare nella domanda

In relazione ai dati da indicare nella domanda, nelle nuove FAQ il Ministero fornisce le indicazioni necessarie per compilare la sezione del modulo di domanda dedicata alla **dimensione dell'impresa richiedente**.

In particolare, viene specificato che con riguardo al periodo di riferimento deve essere indicato l'**esercizio contabile** che risulta, alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, chiuso ed approvato ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio contabile per il quale è stata presentata l'ultima dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda il **fatturato**, invece, deve essere riportato l'importo corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'importo dei ricavi desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Con riferimento alla **voce totale di bilancio**, il Ministero chiarisce che deve essere indicato il totale dell'attivo patrimoniale. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio la predetta informazione deve essere desunta sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Infine, per quanto concerne la voce relativa agli **occupati** (ULA) deve essere indicato il dato riferibile ai dipendenti dell'impresa a **tempo determinato o indeterminato**, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di

dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l'impresa richiedente.

Il Ministero sottolinea, inoltre, che per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, i dati da dichiarare sono esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

## Modalità di pagamento

Con riferimento alle modalità di pagamento, il Ministero evidenzia che l'impresa beneficiaria è tenuta ad effettuare i pagamenti delle spese esclusivamente attraverso il **conto corrente** utilizzato per la **rendicontazione del progetto**.

In ogni caso, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati attraverso modalità che consentano la loro **piena tracciabilità** e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono.

In particolare, le PMI beneficiarie, specifica il Ministero, sono tenute a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: "Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014".

## Spese ammissibili

Altro chiarimento fornito dal Ministero riguarda le spese ammissibili. Viene in particolare chiarito che i servizi di **consulenza specialistica** finalizzati allo **sviluppo di siti web** non devono necessariamente riguardare l'ambito di attività sviluppo di soluzioni di **e-commerce** di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) del decreto 23 settembre 2014, ma possono riferirsi anche ad **ambiti di attività diversi**, a condizione, però, che tale spesa sia riferita ad un progetto che consenta la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico dell'impresa (finalità previste dallo stesso decreto 23 settembre 2014).

*A cura della Redazione*